

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2897

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati MODIGLIANI, RATTO

Nuove norme concernenti gli organi dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)

Presentata il 7 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'urgenza della modifica dello Statuto dell'ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) è motivata dalla situazione creatasi con lo statuto attualmente in vigore (modificato da ultimo con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756) che non stabilisce con sufficiente chiarezza il nesso tra la base associativa (costituita unicamente dagli agenti e rappresentanti e dalle loro associazioni sindacali), ed il consiglio di amministrazione, il collegio dei sindaci e la figura stessa del presidente. Di qui l'esigenza di varare norme che consentano la modifica dello statuto in modo conforme a queste necessità.

Gli agenti e i rappresentanti di commercio sono lavoratori autonomi che svolgono con carattere di stabilità, con organizzazione autonoma ed a proprio rischio, un'attività non soggetta al potere direttivo altrui volta a promuovere la conclusione di contratti in favore di una o più imprese proponenti verso il corrispettivo di provvigioni.

La disciplina sia del contratto di agenzia sia, più in generale, dell'attività degli agenti di commercio costituisce un caso esemplare di normativa direttamente dettata dalle categorie interessate.

La disciplina codicistica dell'agenzia è stata desunta dall'accordo economico collettivo del 30 giugno 1938, adeguata e modificata a seguito dei vari accordi suc-

cedutisi con i quali la categoria interessata ha continuato la sua attività « autolegiferante » della materia.

Risponde agli stessi criteri ispiratori la normativa relativa all'istituzione ed al funzionamento dell'ENASARCO, il quale esercita una funzione di grande rilievo sia sotto il profilo previdenziale sia al fine della gestione e della liquidazione dell'indennità di fine rapporto.

L'ENASARCO effettua prestazioni pensionistiche di invalidità, vecchiaia e superstiti aggiuntive a quelle erogate dall'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS); persegue scopi di assistenza, di formazione e qualificazione professionale degli appartenenti alla categoria; provvede alla gestione delle somme presso di esso annualmente accantonate dalle imprese preponenti e destinate a costituire l'indennità di risoluzione per lo scioglimento del contratto di agenzia che è corrisposta agli agenti direttamente dall'ENASARCO stesso.

Essendo l'ENASARCO ente di assistenza strettamente legato alla categoria interessata, la partecipazione all'organo amministrativo degli appartenenti alla categoria, attraverso il filtro delle proprie associazioni sindacali, si fonda sul fatto che sono gli appartenenti alla categoria che provvedono al finanziamento; sono essi i soggetti per i quali la previdenza e l'assistenza sono state istituite e sono ancora questi i destinatari delle prestazioni dell'Ente.

Da ciò si desume la necessità che negli organi direttivi dell'Ente la categoria costituente la base associativa sia rappresentata quantitativamente e qualitativamente in modo adeguato.

Di qui la proposta volta a ristabilire, anche in analogia a quanto avviene per altri istituti similari (si pensi per esempio all'Istituto nazionale per la previdenza dei dirigenti d'azienda (INPDAI) una razionale composizione degli organi dell'Ente.

Per quanto riguarda il presidente, pur confermando l'attuale disciplina che riserva al Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la nomina del presidente

(secondo la procedura di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400), si restringe la scelta ad una terna di nomi proposta dal consiglio d'amministrazione e composta da consiglieri espressi dagli agenti e rappresentanti. Si supera in questo modo la norma che prevedeva la nomina all'esterno del consiglio d'amministrazione.

In relazione al consiglio di amministrazione, ferma restando la nomina di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di quattro rappresentanti delle imprese mandanti, i rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio (nel numero di dieci) saranno scelti tra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive associazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale, « in proporzione all'effettivo livello della loro consistenza ».

Rispetto alla precedente formulazione si corrisponde in modo puntuale alla necessità:

a) che il consiglio d'amministrazione sia composto nella sua maggioranza da rappresentanti della categoria interessata;

b) che nella sua compagine siano presenti le aziende mandanti che contribuiscono ai fondi dell'ente;

c) che sia presente, altresì, un rappresentante del ministero competente nella materia dell'assistenza e della previdenza.

Non sembra invece rilevante per gli interessi dell'Ente e della categoria per cui esso opera, la rappresentanza del personale dell'Ente stesso.

Per quanto riguarda la definizione delle associazioni sindacali più rappresentative, si chiarisce in modo non equivoco come esse debbano essere identificate anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale (n. 975 del 19 ottobre 1988) che ha espressamente indicato il criterio corretto per la determinazione e la valutazione della rappresentatività dei sindacati ai fini della partecipazione ad organi collegiali.

Con la proposta in esame non sarà possibile che associazioni create *ad hoc*, o trascurabili dal punto di vista della rappresentatività o operanti in altri settori, possano essere investite, anche attraverso una scelta distratta, di responsabilità amministrative che riguardano esclusivamente la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.

Le singole associazioni sindacali interessate dovranno essere pertanto in grado di dimostrare l'« effettivo livello della loro consistenza ».

Coerentemente con criteri che si stanno affermando nella vita associativa, e allo scopo di garantire il rinnovo e l'alternanza all'interno dell'Ente, si stabilisce che il mandato per i componenti gli or-

gani statuari possa essere rinnovato per una sola volta.

Tra i compiti del consiglio di amministrazione elencati nell'articolo 6 dello statuto si aggiunge in modo esplicito quello di deliberare sui criteri direttivi della politica dell'Ente in materia di locazione degli immobili.

Data la rilevanza del patrimonio immobiliare dell'Ente, le tensioni esistenti nel mercato e le diverse esigenze da soddisfare (quelle degli agenti, titolari, attraverso l'Ente, del patrimonio e quelle sociali al quale l'ente non può sottrarsi) sarà indispensabile che collegialità e trasparenza si articolino con i criteri di una sana gestione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le modifiche al proprio statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756, che siano conseguenti a quanto previsto dalla presente legge.

ART. 2.

1. I componenti degli organi dell'ENASARCO, di cui al primo comma dell'articolo 2 dello statuto dell'Ente medesimo, possono essere riconfermati per una sola volta.

ART. 3.

1. Il presidente dell'ENASARCO è nominato con decreto del Presidente della Repubblica da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La proposta è effettuata previa designazione di una terna di nomi proposta dal consiglio di amministrazione dell'ente tra i consiglieri di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 4.

ART. 4.

1. Il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO è nominato con decreto del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è composto dai seguenti membri:

a) dieci rappresentanti degli agenti e dei rappresentanti di commercio, tra i quali è designato il presidente;

b) quattro rappresentanti delle imprese mandanti;

c) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive associazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale, in proporzione all'effettivo livello della loro consistenza. Qualora le associazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine stabilito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, questi ha facoltà di provvedere direttamente.

ART. 5.

1. Tra le funzioni attribuite al consiglio di amministrazione dall'articolo 6 dello statuto dell'ENASARCO, è compresa la deliberazione sui criteri direttivi in materia di stipula dei contratti di locazione riguardanti gli immobili di proprietà dell'Ente medesimo.

ART. 6.

1. I rappresentanti nel collegio dei sindacati, di cui alle lettere c) e d) del secondo comma dell'articolo 10 dello statuto dell'ENASARCO, sono scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive associazioni sindacali di categoria più rappresentative a carattere nazionale.